



Iginio Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
iginio@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

Regime speciale IVA : L'Editoria

Ai gentili clienti e Loro Sedi

IL presente lavoro esamina i tratti principali della disciplina relativa al regime speciale IVA per l'editoria. Sono analizzati in particolare :

- L'ambito di applicazione
- L'aliquota
- I criteri di determinazione dell'imposta
- Gli adempimenti contabili a carico degli editori .

Premessa

Il regime in esame è disciplinato dall'art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 e si applica al commercio, nel territorio dello Stato, di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi. Le modalità applicative dell'imposta sono state definite con il DM 9.4.93.

Tale regime "monofase" prevede che:

- l'IVA è determinata con riguardo al numero delle copie vendute oppure a quello delle copie consegnate o spedite diminuito, di una certa percentuale, a titolo di forfetizzazione della resa;
- l'IVA è assolta dall'editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti dai soggetti che intervengono in tutte le fasi della produzione e distribuzione dei prodotti.

Alla luce anche dei chiarimenti forniti nella circ. Agenzia delle Entrate 24.7.2014 n. 23 e nella C.M. 24.12.97 n. 328/E, si esaminano, di seguito, i tratti principali del predetto regime speciale e, in particolare:

- ✓ l'ambito di applicazione;
- ✓ l'aliquota IVA;
- ✓ i criteri di determinazione dell'imposta;
- ✓ gli adempimenti contabili a carico degli editori.

Ambito di applicazione


Il regime speciale è applicato dagli editori per il commercio di prodotti editoriali.

I soggetti tenuti ad applicare il regime speciale sono:

Ambito soggettivo

- ✓ l'editore, nella generalità dei casi;
- ✓ il cessionario, per i prodotti editoriali oggetto di acquisto intracomunitario destinati a essere commercializzati nel territorio dello Stato;
- ✓ l'importatore, con riguardo ai prodotti editoriali oggetto di importazione destinati alla successiva commercializzazione in Italia.

L'editore è l'operatore che intraprende l'iniziativa economica editoriale. In assenza di uno specifico contratto di editoria, è obbligato all'assolvimento dell'imposta l'operatore economico che assume in concreto il rischio della realizzazione dell'opera per il successivo sfruttamento economico della stessa.




Ambito oggettivo

Il regime speciale concerne i seguenti beni:

- giornali quotidiani;
- periodici;
- giornali e periodici pornografici;
- cataloghi;
- libri;
- supporti integrativi;
- prodotti editoriali sopra individuati ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell'intera confezione.

Affinché si applichi il regime speciale è necessaria l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico (comprensivo dell'imposta) sulla pubblicazione, oppure, su un apposito allegato ove devono essere riportati anche il titolo della pubblicazione e l'indicazione dell'editore (art. 3 co. 1 del DM 9.4.93).



Il regime speciale in esame non è applicabile:

- ✓ alle cessioni dei prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, se il costo del bene ceduto, anche a titolo gratuito, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al 50% del prezzo dell'intera confezione;
- ✓ ai prodotti editoriali oggetto di cessione intracomunitaria o di cessione all'esportazione, in quanto si tratta di operazioni non imponibili IVA;
- ✓ alle prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali (art. 74 u.c. del DPR 633/72);
- ✓ alle attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali come la distribuzione gratuita di periodici (o giornali) in esecuzione di contratti di pubblicità stipulati fra lo stesso editore e gli inserzionisti pubblicitari;
- ✓ ai prodotti editoriali elettronici (es. *e-book*), ossia ai prodotti diffusi per via telematica e oggetto di commercio elettronico diretto.

Aliquota IVA


Il n. 18 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, riconosce l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% ai seguenti beni, indipendentemente dal fatto che per la commercializzazione degli stessi sia applicabile o meno il citato regime speciale:

- giornali e notiziari quotidiani;
- dispacci delle agenzie di stampa;
- libri (su qualsiasi supporto fisico);
- periodici;
- prodotti sopra indicati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti;

- edizioni musicali a stampa;
- carte geografiche, inclusi i globi stampati;
- carta occorrente per la stampa dei prodotti sopra citati e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali, se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.

Si applica l'aliquota IVA del 22%, invece, alle cessioni di:


- ✓ giornali e periodici pornografici;
- ✓ cataloghi diversi da quelli d'informazione libraria.



Il n. 35 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% anche per determinate prestazioni di servizi (composizione, montaggio, duplicazione, ecc.) relative ai prodotti editoriali ivi indicati (giornali e notiziari quotidiani, libri, ecc.).

Criteri di determinazione dell'imposta


- La determinazione dell'IVA dovuta dall'editore può avvenire:
- con il criterio delle copie vendute;
 - con il criterio della forfetizzazione della resa.



Criterio delle copie vendute

Il criterio delle copie vendute è obbligatorio per le cessioni di:

- giornali e periodici pornografici;
- cataloghi;
- prodotti editoriali, da parte di associazioni dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro che abbiano esercitato l'opzione per avvalersi del regime di favore di cui alla L. 398/91;
- giornali quotidiani, periodici e libri, unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.



L'IVA dovuta dall'editore si calcola sulla base del prezzo di vendita al pubblico e il momento impositivo si realizza all'atto dell'effettiva vendita del bene.


ESEMPIO

Descrizione	Importo
1.000 copie vendute di un catalogo diverso da quelli d'informazione libraria (prezzo di copertina 10,00 euro)	10.000,00 euro
Imponibile IVA (10.000,00 / 1,22)	8.196,72 euro
IVA (aliquota 22%)	1.803,28 euro

**Criterio della
forfetizzazione
della resa**


Il criterio della forfetizzazione della resa si applica alle cessioni di:

- libri;
- giornali quotidiani e periodici diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi;
- libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le università ceduti unitamente a supporti integrativi.



Per i libri, i giornali quotidiani e i periodici (diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi), è riconosciuta la possibilità di optare, distintamente per ciascuna testata o titolo, per l'applicazione del criterio delle copie vendute (art. 2 co. 1 del DM 9.4.93).

L'esercizio della predetta opzione si desume dal comportamento concludente ed è comunicata all'Agenzia delle Entrate barrando l'apposita casella presente nel rigo VO6 della dichiarazione IVA (ci si riferisce al modello IVA 2021 per il 2020).



L'IVA dovuta dall'editore è calcolata, per ciascuna testata o titolo, sulla base del numero delle copie consegnate o spedito diminuito della seguente percentuale, a titolo di forfetizzazione del numero delle copie rese dai rivenditori:

- 70%, per i libri;
- 80%, per i giornali quotidiani e periodici diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Con riguardo all'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi, l'IVA può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% (art. 67 co. 7 del DL 73/2021).

Descrizione	Importo
2.000 copie consegnate di un libro (prezzo di copertina 20,00 euro): <ul style="list-style-type: none"> • abbattimento per resa: 1.400 (70% di 2.000) • copie su cui assolvere l’IVA: 600 (2.000 - 1.400) 	12.000,00 euro
Imponibile IVA (10.000,00 / 1,04)	11.538,46 euro
IVA (aliquota 4%)	461,54 euro

Adempimenti contabili

Gli adempimenti contabili a carico degli editori sono diversi a seconda che sia stato adottato:

- il criterio delle copie vendute;
- il criterio della forfetizzazione della resa.

Criterio delle copie vendute


Se è stato adottato il criterio delle copie vendute, al momento della consegna, gli editori devono annotare in un apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72, per ciascun numero di pubblicazione:

- data di consegna;
- descrizione del fascicolo costituito dalla pubblicazione e dal supporto integrativo o da altri beni;
- quantità consegnate;
- data della restituzione;
- quantità restituite;
- quantità cedute;
- prezzo di copertina;
- base imponibile.

Con riguardo a tutte le cessioni, gli editori possono:

- ✓ emettere fattura o documento equipollente, senza separata indicazione dell’IVA, ma con l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell’imposta (art. 2 co. 3 del DM 9.4.93);
- ✓ alternativamente, annotare tali operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72.

È possibile emettere un solo documento per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Le relative annotazioni delle fatture devono essere eseguite in un apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72, indicando separatamente l’ammontare complessivo imponibile e quello della relativa imposta (art. 2 co. 3 del DM 9.4.93).



**Criterio della
forfetizzazione
della resa**

In caso di applicazione del criterio della forfetizzazione della resa, gli editori devono annotare, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in un apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72, distintamente per ciascuna testata, titolo o numero e per ciascun giorno (art. 1 co. 2 del DM 9.4.93):


- a. il numero delle copie consegnate o spedite, con esclusione di quelle di cui alle lett. b) e c);
- b. il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento, con esclusione di quelle di cui alla lett. c);
- c. il numero delle copie cedute senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72 (cessioni all'esportazione) e degli artt. 41 e 58 del DL 331/93 (cessioni intracomunitarie e triangolazioni comunitarie);
- d. il numero delle copie costituenti la resa forfetaria, calcolata sul numero delle copie consegnate o spedite di cui alla lett. a);
- e. il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di ciascuna copia;
- f. l'ammontare dei corrispettivi determinato in funzione del prezzo indicato nella lett. e), relativi alle copie consegnate o spedite di cui alla lett. a) diminuite di quelle costituenti la resa forfetaria di cui alla lett. d);
- g. l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento, ridotto della percentuale di forfetizzazione della resa;
- h. l'ammontare complessivo imponibile determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi di cui alle lett. f) e g) diminuito, a norma dell'art. 27 co. 4 del DPR 633/72, delle percentuali ivi indicate;
- i. l'ammontare della relativa imposta.

Le annotazioni possono essere effettuate globalmente per ciascun mese solare. In caso di variazioni, nel corso del mese, del prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni, le annotazioni possono avvenire globalmente, ma in modo distinto in relazione ai diversi prezzi di vendita (art. 1 co. 3 del DM 9.4.93).

Le variazioni di prezzo di vendita al pubblico disposte dall'editore successivamente alla consegna o alla spedizione in esecuzione di contratto estimatorio (o di deposito con rappresentanza) danno luogo a corrispondenti rettifiche della base imponibile e della

relativa imposta e devono essere annotate entro il mese successivo a quello in cui hanno effetto, con le predette modalità (art. 1 co. 4 del DM 9.4.93).

Non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, eccetto per le cessioni all'esportazione e intracomunitarie di cui alla lett. c) del predetto elenco. Il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che si tratta di operazione per la quale l'IVA è assolta dall'editore (art. 1 co. 5-6 del DM 9.4.93).



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti